

Codice A1821A

D.D. 18 maggio 2022, n. 1396

**Ricovero apparati radio presso sito in località Pracatinat nel Comune di Fenestrelle (TO) di proprietà di Serra Alta Immobiliare di Mucelli Emanuele & C. sas. Approvazione nuovo schema di contratto. Impegni di spesa per la somma complessiva di E 17.778,00 ofi, di cui E 7.042,00 ofi sul capitolo 136452/2022, E 5.368,00 ofi sul capitolo 136452/2023 ed E 5.368,00 ofi sul capitolo 136452/2024 - CIG Z52365544F.**



**ATTO DD 1396/A1821A/2022**

**DEL 18/05/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1821A - Protezione civile**

**OGGETTO:** Ricovero apparati radio presso sito in località Pracatinat nel Comune di Fenestrelle (TO) di proprietà di Serra Alta Immobiliare di Mucelli Emanuele & C. sas. Approvazione nuovo schema di contratto. Impegni di spesa per la somma complessiva di € 17.778,00 ofi, di cui € 7.042,00 ofi sul capitolo 136452/2022, € 5.368,00 ofi sul capitolo 136452/2023 ed € 5.368,00 ofi sul capitolo 136452/2024 – CIG Z52365544F

Premesso che:

con D.G.R. n. 18-611 del 1.8.2005 la Regione Piemonte ha approvato il progetto di realizzazione e gestione di un sistema radiomobile isofrequenziale denominato “Emercom.Net-Piemonte” per le attività di protezione civile degli enti pubblici e del volontariato regionale e ha avviato le procedure ad evidenza pubblica per l’individuazione del contraente;

la rete è stata consegnata alla Regione Piemonte nel mese di dicembre 2009 ed è entrata in esercizio nel 2010 a seguito del collaudo e dell’approvazione, con DD n.2624 del 08/10/2010, della “regolamentazione rete radio Emercom.Net-Piemonte, canale istituzionale”;

Dato atto che:

con deliberazione D.G.R. 49-5103 del 18/12/2012 la Regione Piemonte ha riconosciuto il carattere strategico, per il sistema regionale di protezione civile, della rete radio Emercom.Net, risultando la stessa uno strumento imprescindibile per migliorare, in caso di eventi di protezione civile, il coordinamento delle sue componenti, il supporto alle proprie risorse operative e la sicurezza degli operatori sul territorio e ha disposto di perseguire l’obiettivo del mantenimento in esercizio della rete, ad un livello adeguato alle necessità del sistema regionale di protezione civile, demandando a successivo atto la definizione delle risorse destinate a tale scopo;

Emercom.Net si basa su una infrastruttura costituita da una serie di apparati di rete, la cui disposizione è stata progettata in modo da ottimizzare le prestazioni di radiocopertura secondo le caratteristiche orografiche del territorio piemontese;

le apparecchiature che compongono la suddetta infrastruttura sono collocate in appositi siti di telecomunicazione adeguatamente attrezzati, tra cui quello presente presso il complesso ricettivo "Pracatinat" sito in località Pracatinat presso il Comune di Fenestrelle (TO), censito al Catasto Fabbricati sul Mappale 113 - Fg. 5 nel medesimo Comune;

tale edificio nel 2009 risultava essere di proprietà del Consorzio Pracatinat a cui era stata chiesta con nota prot. 58059/14.14 del 4.8.2009 (rinnovata con nota 0000941/2015 del 12.01.2015), ospitalità a titolo gratuito;

la Società Prà Catinat Building Management srl di Torino, che ha successivamente acquisito la proprietà degli immobili, è stata dichiarata fallita nel mese di febbraio 2020 e la proprietà dei terreni su cui insistono le apparecchiature radio della rete EmercomNet di Protezione Civile della Regione Piemonte è stata acquisita in data 28/01/2020 dalla Serra Alta Immobiliare di Mucelli Emanuele & C. sas;

con contratto registrato presso l'Agenzia delle Entrate con rep 1659 serie 3T del 18/06/2022 è stata contrattualizzata con la Serra Alta Immobiliare di Mucelli Emanuele & C. sas l'ospitalità degli apparati EmercomNet fino a 28.02.2021;

Rilevato che:

tra i servizi essenziali da garantire ai fini del mantenimento in esercizio della rete ad un livello adeguato alle necessità del sistema regionale di protezione civile rientra la gestione delle infrastrutture di telecomunicazioni, appoggiata a siti attrezzati di proprietà di terzi, per i quali è necessario garantire la copertura degli oneri di ospitalità;

sussiste la necessità di provvedere agli adempimenti finalizzati a garantire la continuità del servizio, così come disposto dalla DGR 49-5103 del 18.12.2012 destinando, nell'ambito delle attuali disponibilità, risorse finanziarie sufficienti a garantire l'ospitalità delle apparecchiature;

Considerato che:

l'architettura attuale della rete "Emercom.Net" della protezione civile regionale impone per il mantenimento della propria efficienza e funzionalità che alcuni apparati continuino ad essere ospitati nel sito complesso ricettivo Pracatinat sito in località Pracatinat presso il Comune di Fenestrelle (TO) di proprietà della Serra Alta Immobiliare di Mucelli Emanuele & C. sas;

con nota registrata al protocollo Regione Piemonte n. 00012583 del 22/03/2022 è stata richiesta alla Serra Alta Immobiliare di Mucelli Emanuele & C. sas la disponibilità al rinnovo dell'ospitalità della postazione radio sita in località Pracatinat nel comune di Fenestrelle per un periodo di tre annualità;

con nota registrata al Protocollo Regione Piemonte 00012828 del 23/03/2022 la Serra Alta Immobiliare di Mucelli Emanuele & C. sas ha confermato la propria disponibilità al canone annuo di €4.400,00 oltre I.V.A. comprensiva delle spese di consumo elettrico;

Dato atto che:

l'importo riferito al contratto predetto è quantificabile in €4.400,00 o.f.e. annuali al netto dei costi di registrazione/imposta del contratto, in linea con i valori del mercato;

è necessario sottoscrivere una convenzione per il ricovero dell'Apparecchiatura Radio per tre annualità a far data dal 01/6/2022;

è previsto inoltre il pagamento anticipato una tantum del corrispettivo dovuto per il mantenimento del sito, relativo al periodo 01/03/2022- 31/5/2022, in un'unica soluzione pari a €1.100,00 o.f.e.; risulta pertanto vantaggioso per l'Amministrazione dare corso alla stipula del contratto con la proprietà Serra Alta Immobiliare di Mucelli Emanuele & C. sas CF/P.IVA 08472490013, per l'ospitalità di apparecchiature radio e sistemi radianti presso il complesso ricettivo Pracatinat – in località Pracatinat Comune di Fenestrelle (TO);

Ritenuto pertanto

di approvare lo schema di contratto compiegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

di impegnare la somma complessiva di €17.778,00 a favore della Serra Alta Immobiliare di Mucelli Emanuele & C. sas (cod. ben. 366185) corrente in via Lorenzo Ghiberti 2/A – 10034 Chivasso (TO) CF/P.IVA 08472490013 per la copertura del suddetto contratto ripartito così come segue:

- €1.342,00 o.f.i., quale somma una tantum riconosciuta per il mantenimento del sito nel periodo 01/03/2022 - 31/5/2023 sul cap 136452 del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022;
- €5.700,00 o.f.i, quale somma del canone del sito con riferimento alla prima annualità (periodo 01/6/2022 – 31/5/2023) ed eventuali spese di registrazione e oneri fiscali sul cap 136452 del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022;
- €5.368,00 o.f.i, quale somma del canone del sito con riferimento alla seconda annualità (periodo 01/6/2023 – 31/5/2024) sul cap 136452 del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2023;
- €5.368,00 o.f.i, quale somma del canone del sito con riferimento alla terza annualità (periodo 01/6/2024 – 31/5/2025) sul cap 136452 del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2024;

le cui transazioni elementari sono rappresentate nell'allegato appendice A elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Gli impegni da adottare non sono finanziati da risorse vincolate in entrata;

con nota prot. n. 1537 del 13/01/2021, il Responsabile del Settore Protezione Civile, Arch. Francescantonio De Giglio, è stato delegato dal Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, arch. Salvatore Martino Femia, ad effettuare impegni di spesa sui capitoli associati, quale struttura amministrativa responsabile, al codice "A1821A" inseriti nella Missione 11, programma 11.01, del bilancio regionale e relativamente ai capitoli riferiti a progetti di cooperazione territoriale, inseriti nella Missione 19, programma 19.02;

dato atto che sussiste la necessaria disponibilità finanziaria sul capitolo 136452 delle uscite di bilancio relative agli esercizi finanziari 2022-2023-2024 nonché la disponibilità di cassa ai sensi della DGR 36-8717 del 05/4/2019;

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016;

Tutto ciò premesso e considerato

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- L. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"
- D.lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- Dlgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici;
- D.lgs 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D. lgs. 18 aprile 2016, n.50"
- Legge 58/2019 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi";
- Legge n. 120 del 11 settembre 2020, di Conversione del Decreto Legge del 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021 recante "Piano triennale di prevenzione della corruzione della Regione Piemonte per il triennio 2021 - 2023";
- Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di Conversione del D.L. 77 del 31 maggio 2021 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- Legge regionale 29 aprile 2022, n.6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";
- D.G.R. n. 1-4970 del 4 maggio 2022 " Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024;

#### *determina*

di approvare lo schema di contratto compiegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale relativo al ricovero apparati radio presso il complesso ricettivo Pracatinat sito località Pracatinat - Comune di Fenestrelle (TO) di proprietà della Serra Alta Immobiliare di Mucelli Emanuele & C. sas;

di impegnare la somma complessiva di €17.778,00 a favore della Serra Alta Immobiliare di Mucelli Emanuele & C. sas (cod. ben. 366185) corrente in via Lorenzo Ghiberti 2/A – 10034 Chivasso (TO) CF/P.IVA 08472490013 per la copertura del suddetto contratto ripartito così come segue:

- €1.342,00 o.f.i., quale somma una tantum riconosciuta per il mantenimento del sito nel periodo 01/03/2022 - 31/5/2023 sul cap 136452 del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022;
- €5.700,00 o.f.i, quale somma del canone del sito con riferimento alla prima annualità (periodo 01/6/2022 – 31/5/2023) ed eventuali spese di registrazione e oneri fiscali sul cap 136452 del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022;
- €5.368,00 o.f.i, quale somma del canone del sito con riferimento alla seconda annualità (periodo 01/6/2023 – 31/5/2024) sul cap 136452 del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2023;
- €5.368,00 o.f.i, quale somma del canone del sito con riferimento alla terza annualità (periodo 01/6/2024 – 31/5/2025) sul cap 136452 del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2024;

le cui transazioni elementari sono rappresentate nell'allegato appendice A elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Gli impegni da adottare non sono finanziati da risorse vincolate in entrata;

di disporre ai sensi dell'art. 30 del Dlgs 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art.120 del Decreto legislativo n.104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

il funzionario estensore  
Paola Elena Bernardelli

IL DIRIGENTE (A1821A - Protezione civile)  
Firmato digitalmente da Francescantonio De Giglio

Allegato

## **CONVENZIONE PER IL RICOVERO DI APPARATO RADIO CIG Z52365544F**

### **TRA**

La **Serra Alta Immobiliare di Mucelli Emanuele & C. S.A.S.** con sede a Chivasso (TO) via Lorenzo Ghiberti 2/A P.Iva 08472490013, nella persona del suo socio accomandatario Mucelli Emanuele, nato a \_\_\_\_\_ il 22/11/1973, domiciliato per il presente atto presso la sede della società stessa (di seguito, il “Concedente”). Pec serraaltaimmobiliariesas@pec.it

e

**Regione Piemonte - Settore Protezione Civile**, con sede legale in Piazza Castello, n. 165, 10122 Torino, Codice Fiscale n. 80087670016, nella persona del suo Dirigente Francescoantonio De Giglio, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, e domiciliato nella sede regionale della Regione Piemonte, in Torino (TO) - C.so Marche 79, munito di tutti i necessari poteri per la sottoscrizione del presente Contratto (di seguito, la “Concessionaria” o la “Regione Piemonte”) pec protezione.civile@cert.regione.piemonte.it

### **PREMESSO CHE**

- nell’edificio Ovest del complesso ricettivo Pracatinat sito in località Pracatinat nel Comune di Fenestrelle (TO), censito al Catasto Fabbricati sul Mapp. 113 - Fg. 05 nel medesimo Comune (di seguito “**Sito**”) è ricoverata una delle stazioni ripetitrici della rete radio di emergenza Emercom.Net di proprietà della Regione Piemonte, meglio descritta nell’articolo 1 che segue, (di seguito “**Apparecchiatura Radio**”);

- tale edificio nel 2009 risultava essere di proprietà del Consorzio Pracatinat a cui era stata chiesta con nota prot. 58059/14.14 del 4.8.2009 (rinnovata con nota 0000941/2015 del 12.01.2015), ospitalità a titolo gratuito.
- la Società Prà Catinat Building Management srl di Torino, che ne ha successivamente gestito il complesso di immobili attraverso concessione è stata dichiarata fallita nel mese di febbraio 2020 e la proprietà dei terreni su cui insistono le apparecchiature radio della rete EmercomNet di Protezione Civile della Regione Piemonte è stata acquisita in data 28/01/2020 dalla Serra Alta Immobiliare di Mucelli Emanuele & C. S.A.S.;
- con contratto registrato presso l'Agenzia delle Entrate con rep 1659 serie 3T del 18/06/2021 è stata contrattualizzata l'ospitalità degli apparati EmercomNet fino a 28.02.2022
- Con nota registrata al protocollo Regione Piemonte n. 00012583 del 22/03/2022 è stata richiesta alla Serra Alta Immobiliare di Mucelli Emanuele & C. S.A.S. la disponibilità al rinnovo dell'ospitalità della postazione radio sita nel comune di Fenestrelle in località Pracatinat;
- con nota registrata al Protocollo Regione Piemonte 00012828 del 23/03/2022 la Serra Alta Immobiliare di Mucelli Emanuele & C. S.A.S. ha confermato la propria disponibilità al canone annuo di € 4.400,00 oltre I.V.A. comprensiva delle spese di consumo elettrico;
- l'Apparecchiatura Radio è inserita nei cespiti del patrimonio regionale e come tale coperta da assicurazione contro furto, incendio e per la responsabilità civile verso terzi;

- con DD. **xxxxxxxx** del **xxxxxx** si è provveduto a approvare il presente schema di contratto;
- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

**TANTO PREMESSO E CONSIDERATO,  
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

1 Il Concedente consente alla Concessionaria, che accetta, di ospitare per la durata della presente Convenzione presso l'edificio Ovest del complesso ricettivo di Pracatinat (località Pracatinat nel Comune di Fenestrelle-Torino), nello stato di fatto e di diritto in cui il medesimo si trova, l'Apparecchiatura Radio composta dagli elementi di seguito indicati:

- Numero 1 Antenna tipo Corner UHF;
- Numero 1 Antenna tipo martello VHF;
- Numero 2 Armadietti per collocare le batterie/apparato ripetitore, le cui misure sono 65 cm di larghezza – 80 cm di profondità – 50 cm di altezza cadauno.

Si precisa che ogni eventuale nuova modifica e/o implementazione di apparecchiature dovrà essere precedentemente valutata ed accordata dal Concedente.

2 Tutte le spese e gli oneri relativi alle installazioni sono a carico della Concessionaria che si impegna a rimuovere al termine della presente

Convenzione, o relativi successivi rinnovi, tutto quanto installato, provvedendo al ripristino a propria cura e spese.

- 3 Si dà atto che la concessione oggetto della presente Convenzione non è esclusiva, nel Sito sono attualmente presenti apparecchiature di terzi e il Concedente potrà consentirne l'installazione di ulteriori, liberamente e senza essere tenuto a darne avviso alcuno alla Concessionaria. Resta inteso che dovranno essere eliminate a cura e spese della Concessionaria eventuali interferenze a questa imputabili con altri apparati presenti nel Sito. La Concessionaria inoltre garantisce di essere in possesso di regolare concessione ministeriale per l'uso delle frequenze, fermo restando che la sua mancanza, anche sopravvenuta, costituirà motivo di risoluzione di diritto della presente Convenzione ex art. 1456 c.c.
- 4 La Concessionaria si impegna per tutta la durata della presente Convenzione a mantenere l'Apparecchiatura Radio coperta da idonee polizze assicurative contro il rischio furto e incendio, e per ogni eventuale responsabilità derivante dall'esercizio dell'Apparecchiatura Radio verso terzi e nei confronti del personale dipendente proprio e del Concedente. Il venir meno in qualunque momento delle coperture assicurative suddette comporterà la risoluzione di diritto della presente Convenzione ex art. 1456 c.c.
- 5 L'accesso al Sito per operazioni di manutenzione dell'Apparecchiatura Radio sarà consentito al personale della Concessionaria solo previo avviso al Concedente (attraverso contatto diretto telefonico fornito dalla

stessa) e alla presenza del personale del medesimo, ferma in ogni caso la esclusiva responsabilità della Concessionaria. Gli accessi e le operazioni saranno eseguiti esclusivamente da suoi tecnici specializzati o da funzionari del Settore Protezione Civile. La Concessionaria inoltre, vista anche la presenza in loco di altre installazioni, si impegna al rispetto delle previsioni del D. Lgs. 81/2008, con particolare riferimento alle attrezzature protettive di cui deve essere munito il proprio personale al momento dell'accesso al Sito .

- 6 Rimane espressamente inteso che il Concedente non avrà alcuna responsabilità per l'esercizio dell'Apparecchiatura Radio che rimane affidato alla Concessionaria, né comunque per eventuali interruzioni o disservizi nel funzionamento della medesima.
- 7 La presente Convenzione avrà durata di anni 3 (tre) a partire dal 1° giugno 2022 e sino al 31 maggio 2025. L'eventuale rinnovo della Convenzione per un uguale periodo di anni 3 (tre) è subordinato al previo consenso scritto delle Parti. A tal fine, con la presente Convenzione, le Parti si impegnano ad incontrarsi almeno 12 (dodici) mesi prima della naturale scadenza della Convenzione per valutare i termini e le condizioni di un eventuale rinnovo del rapporto.
- 8 La Concessionaria corrisponderà al Concedente, un canone annuo anticipato di € 4.400,00 (quattromilaquattrocento/00), previo ricevimento di fattura o nota di debito. Si dà atto che tale canone è comprensivo del rimborso delle spese per l'energia elettrica, laddove gli oneri di gestione ulteriori saranno addebitati alla Concessionaria. La Concessionaria

riconosce altresì al Concedente un pagamento una tantum di € 1.100,00 per le spese di mantenimento del Sito di Telecomunicazioni e di ospitalità dell'Apparecchiatura Radio intercorse dal 01 marzo 2022 al 31 maggio 2022 dovute in base al Contratto e non ancora corrisposte dalla Concessionaria. Il canone è comprensivo delle spese di manutenzione, pulizia/sgombero della neve della strada d'accesso e rimborso delle spese per alimentazione elettrica degli apparati con derivazione dedicata da quadro elettrico. A fronte di tale importo il Concedente si impegna altresì a mantenere pulita e sgombra da neve la strada di accesso ed eventuali vie interne per consentire alla Concessionaria l'accesso al sito. A partire dal secondo anno l'importo sopra menzionato sarà aggiornato annualmente dal Concedente in misura corrispondente al 75% della variazione media in aumento dell'indice "ISTAT costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati" intervenuta nell'anno precedente

- 9 I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario ed accreditati sul conto corrente bancario intestato al Concedente di seguito indicato:

IBAN: IT84Q0200830370000105849835 .

- 10 La presente Convenzione si intenderà, in ogni caso, risolta di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi: (i) qualsiasi competente Autorità vieti alla Concessionaria di irradiare qualsiasi segnale dalla porzione di immobile interessata; (ii) perdita da parte della Concessionaria del diritto e/o delle autorizzazioni necessarie all'utilizzo della frequenza assegnata; (iii) inosservanza da parte della

Concessionaria delle disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4, 5 e 8 della presente Convenzione.

- 11 La Concessionaria potrà cedere la presente Convenzione solo previo consenso scritto del Concedente il quale potrà cedere ad un soggetto terzo la Convenzione a condizione di far assumere al terzo tutte le relative obbligazioni.
- 12 Ai fini della presente Convenzione le Parti eleggono ad ogni effetto domicilio come in epigrafe.
- 13 La presente Convenzione costituisce la manifestazione integrale di tutte le intese intervenute tra le Parti in merito al suo oggetto e supera e annulla ogni eventuale precedente comunicazione, dichiarazione o accordo relativamente all'oggetto della Convenzione.
- 14 Le Parti convengono che nessuna modifica o aggiunta alla presente Convenzione sarà valida o efficace se non effettuata per iscritto e sottoscritta da rappresentanti debitamente autorizzati di entrambe le Parti.
- 15 Salvo quanto espressamente previsto nella presente Convenzione, il ritardato o mancato esercizio di un qualsiasi diritto, facoltà o azione ai sensi della Convenzione non costituisce una rinuncia a tale diritto, facoltà o azione.
- 16 Nel caso in cui una delle disposizioni della presente Convenzione dovesse essere considerata invalida, o comunque inefficace o non eseguibile, tale vizio non pregiudicherà in alcun modo la piena validità ed efficacia delle restanti disposizioni della presente Convenzione. A tal fine

le Parti si impegnano a rinegoziare in buona fede termini, articoli o condizioni sostitutivi in luogo di quelli divenuti invalidi o ineseguibili, concordando reciprocamente una modifica al testo della Convenzione nella prospettiva di conseguire effetti giuridici ed economici validi e azionabili il più possibile prossimi a quelli originariamente previsti nella Convenzione.

17 Ciascuna delle Parti dà e prende atto che nell'ambito della sottoscrizione e dell'esecuzione della presente Convenzione, sono e potrebbero essere scambiate fra di esse – e conservate dalla Parte che di volta in volta le riceve per rispondere a proprie finalità organizzative correlate e volte esclusivamente all'esecuzione del rapporto contrattuale – informazioni o dati suscettibili di tutela ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito, il “**GDPR**”). A tal fine, le Parti si impegnano a rispettare tutte le leggi concernenti il trattamento dei dati personali, ivi incluse a titolo meramente esemplificativo il GDPR e ogni decisione adottata da qualsivoglia pubblica autorità garante del trattamento di dati personali, nonché ulteriori leggi applicabili in materia.

18 La presente Convenzione sarà disciplinata dalla legge italiana. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le Parti in relazione e dipendenza della Convenzione, o della sua interpretazione o esecuzione, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Torino.

19 La registrazione della presente Convenzione presso l'Agenzia delle Entrate è a carico del Concedente. Gli oneri di registrazione sono ripartiti al 50% tra Concessionaria e Concedente.

Letto, confermato e sottoscritto

Serra Alta Immobiliare di Mucelli Emanuele & C. S.A.S.

Regione Piemonte